(N. 340)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MERLIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani

ONOREVOLI SENATORI. — In base al disposto dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, lo Stato, per agevolare lo svolgimento dell'attività dell'Ente acquedotti siciliani, è intervenuto con due assegnazioni straordinarie di lire un miliardo ciascuna, ripartite in quattro esercizi dal 1948-49 al 1951-1952, in ragione del 50 per cento della spesa prevista per le opere programmate; mentre per la copertura della restante quota, ha autorizzato la concessione di mutui con la Cassa depositi e prestiti.

Con l'esaurirsi delle somme messe a sua disposizione in base a detti finanziamenti, l'Ente è venuto a trovarsi nell'impossibilità di proseguire la propria attività, che invece è indispensabile incrementare ulteriormente per giungere al più presto alla soluzione dell'annoso problema dell'approvvigionamento idrico dell'Isola.

È per ciò che l'Ente medesimo ha predisposto un piano quinquennale che comporta la spesa complessiva di circa cinque miliardi, che ha sottoposto all'approvazione dei Ministri dei lavori pubblici e del Tesoro, al fine di ottenere finanziamenti a più ampio respiro, che lo pongano in grado di assolvere i compiti ad esso affidati dalla legge istitutiva, ed imposti dalle particolari esigenze della Regione.

Peraltro, pur riconoscendosi l'indubbia utilità dell'azione che l'Ente svolge e l'opportunità di andare incontro alle richieste da esso prospettate, occorre contemperare tali esigenze con quelle del bilancio dello Stato, che non consentono di assumere impegni di spesa per più esercizi.

Sentito il Ministero del tesoro è stato predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge col quale si autorizza, in favore dell'Ente di che trattasi, un'ulteriore assegnazione di lire un miliardo, quale concorso dello Stato nella misura del 50 per cento su un programma di opere per lire due miliardi, da erogarsi in due rate uguali negli esercizi 1953-54 e 1954-55.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire un miliardo da assegnare all'Ente acquedotti siciliani e da erogarsi in due rate uguali negli esercizi 1953-54 e 1954-55, per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.

La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per ciascuno dei due esercizi suddetti.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 500 milioni, da stanziare nell'esercizio 1953-54 si fa fronte con pari riduzione delle somme disponibili sullo stanziamento di cui al capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile dell'esercizio medesimo, per effetto della legge 2 aprile 1953, n. 212, che proroga le disposizioni della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

All'onere di lire 500 milioni relativo all'esercizio 1954-55 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.